

**Allegato "D" al Rep. n. 94.666 Racc. n. 14.709**

Statuto Associazione "ASSODATA"

**Articolo 1 Costituzione, denominazione, durata e sede**

1. È costituita l'Associazione denominata "ASSODATA".
2. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento anche volontario, deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 20 del presente Statuto.
3. L'Associazione è regolata dalle disposizioni previste dall'art. 36 e segg. del Codice Civile e dalle norme del presente Statuto.
4. L'Associazione ha sede legale in Lucca, via Matteo Civitali n. 509.

**Articolo 2 Scopo e attività**

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione è libera, apartitica e aconfessionale e persegue, con ogni mezzo e strumento idoneo per il raggiungimento dei fini istituzionali, finalità di promozione della cultura, della formazione e della sicurezza nella protezione dei dati personali a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e delle nuove tecnologie.
2. L'associazione ha carattere professionale e natura privatistica in conformità alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 perseguendo il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
3. Rientra, in particolare, tra gli scopi dell'associazione l'obiettivo di:  
coadiuvare i soci nello svolgimento delle funzioni e dei compiti, anche di formazione, previsti per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (di seguito anche "RPD" o "DPO") dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e sue modificazioni, integrazioni e norme attuative europee e nazionali;  
promuovere iniziative e azioni volte alla tutela del ruolo, delle funzioni, della dignità, delle professionalità e delle competenze degli iscritti nello svolgimento delle loro funzioni e compiti quali Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);  
assistere, rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli associati, se necessario anche nella stipulazione di accordi collettivi, convenzioni e nella promozione di ogni altra intesa od accordo necessario per conseguire le finalità statutarie.

4. L'associazione a tal fine si propone di:

sviluppare sinergie tra gli associati, consolidare i vincoli associativi e i rapporti professionali mirati ad uno scambio di best practice ed aggiornamenti professionali che accrescano nel tessuto sociale, la cultura della corretta, conforme e responsabile gestione e protezione dei dati personali e delle nuove tecnologie e dei diritti ad esse connessi;

favorire incontri, collaborazioni, accreditamenti, rapporti e dialoghi con gli ordini professionali, organismi europei e internazionali, autorità accademiche, pubbliche autorità, enti e organizzazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione, istituzioni pubbliche / private e autorità garanti della Protezione dei Dati Personali in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

promuovere attività di sensibilizzazione sui temi di data protection ed organizzare corsi di formazione, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e approfondimento di tematiche giuridiche e tecniche relative al tema della protezione, della sicurezza e dei processi tecnico-operativi per la protezione dei dati personali e nuove tecnologie;

partecipare alla formazione e promuovere l'adozione della normativa tecnica nazionale ed internazionale in materia di protezione dei dati personali e nuove tecnologie;

promuovere dibattiti, conferenze, pubblicazioni, attività editoriali di qualsiasi tipo e con ogni mezzo al fine di sostenere e divulgare i valori sociali e culturali posti a base delle finalità dell'associazione;

partecipare a progetti europei, anche tramite raggruppamenti e/o consorzi e/o partenariati con altre organizzazioni o associazioni, finalizzati a supportare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, e ad altri progetti o iniziative nazionali e internazionali di carattere economico, ancorché non a fini di lucro, sempre nell'ambito della cultura, della formazione e della sicurezza nella protezione dei dati personali, o che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione;

costituire organismi di arbitrato, mediazione e/o conciliazione, nonché promuovere altre procedure alternative per la risoluzione delle controversie tra interessati, imprese, titolari e responsabili del trattamento, DPO e tutti i soggetti che sono interessati dal trattamento a vario titolo dei dati personali e nuove tecnologie, anche nell'ambito dei contenziosi aventi ad oggetto i diritti alla protezione dei dati personali, stipulando all'occorrenza pattuizione di carattere generale;

svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso organismi o società all'uopo costituite.

5. L'Associazione realizza i propri scopi mediante le attività di seguito descritte a titolo illustrativo e non esaustivo:

- a) istituzione di un registro degli associati, aggiornato annualmente;
- b) adozione di un codice di condotta e di un regolamento interno che ciascun associato è tenuto a rispettare;
- c) organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento in tema di privacy e protezione dei dati personali ed ogni altra manifestazione che promuova e valorizzi l'attività di protezione dei dati;
- d) concessione di patrocinii ad eventi formativi e di aggiornamento, tavole rotonde, opere letterarie e/o scientifiche, ed ogni altra iniziativa in tema di privacy e della data-protection;
- e) realizzazione di convenzioni a beneficio degli associati con enti e/o società pubbliche e private, operanti anche nel settore dell'informazione e dei servizi al pubblico, per servizi o prodotti inerenti la privacy e la protezione dei dati e le attività professionali ad esse inerenti;
- f) promozione di ogni attività e/o iniziativa funzionale all'adozione e predisposizione di procedure, linee guida, certificazioni, codici di condotta, ed ogni altro strumento dell'Associazione volto a migliorare tecnica e capacità professionali degli associati.

6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri organismi ed associazioni o divenire socia di società purché si tratti di enti con attività conforme ai propri fini istituzionali, attuare collaborazioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, promuovere iniziative senza scopo diretto di lucro per raccolta di risorse finanziarie volte solo al raggiungimento degli scopi statutari, comprese eventuali attività commerciali e produttive, purché accessorie e strumentali agli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 3 Associati**

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli Associati. Il numero dei Soci è illimitato.

2. All'associazione possono aderire le persone fisiche maggiorenni che abbiano maturato esperienze e competenze professionali nel campo del diritto alla protezione dei dati personali, ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto ed il regolamento. Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione alla associazione l'aver frequentato con profitto corsi di alta formazione in materia di protezione dei dati personali e materie affini o complementari e/o l'aver assunto in concreto l'incarico di svolgere la funzione di DPO. La qualità di Socio presuppone il regolare assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale previsti per la

categoria di riferimento.

3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta e impegnarsi a versare la quota di iscrizione prevista di anno in anno. L'iscrizione all'associazione viene formalizzata mediante una domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo, previa accettazione del presente statuto. La richiesta di iscrizione è soggetta a valutazione discrezionale e insindacabile da parte del Consiglio Direttivo. Il soggetto a cui verrà comunicata l'ammissione all'associazione dovrà versare la quota associativa entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda. In seguito alla decisione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al versamento della quota associativa da parte del nuovo socio, lo stesso verrà iscritto nell'elenco degli associati. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

A seguito dell'ammissione, l'associato assume la qualità di Socio Ordinario, Onorario o Sostenitore, secondo i requisiti vantati.

La quota non è trasmissibile per atto tra vivi e non è soggetta né a rivalutazione, né a restituzione in caso di scioglimento del rapporto associativo.

4. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

Soci Fondatori;

Soci Ordinari;

Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione. Essi costituiscono i primi soci ordinari ed effettivi. I nominativi dei Soci Fondatori saranno inseriti in un apposito elenco che sarà formalizzato nella prima assemblea dei soci e allegato al verbale.

Sono Soci Ordinari quelli iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Onorari coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo e che sono individuati tra studiosi di chiara fama che abbiano particolari benemerienze in campo scientifico, accademico e/o professionale relativamente all'oggetto sociale dell'associazione, o che abbiano effettuato versamenti al fondo di dotazione dell'associazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo, ogni anno, può a sé riservare la nomina di un numero massimo di cinque (5) Soci Onorari della Associazione, selezionandoli fra coloro i quali si siano particolarmente distinti in ambito accademico, professionale o sociale.

6. La qualità di socio si perde a seguito di:

a) decesso;

b) recesso volontario;

- c) estinzione o fallimento;
- d) esclusione per comportamenti contrari allo statuto o al regolamento o al codice etico;
- e) mancato versamento annuale della quota sociale;
- f) comportamento che rechi danno all'immagine e/o alle finalità dell'Associazione;
- g) commissione di azioni pregiudizievoli agli scopi dell'Associazione;
- h) condanna con sentenza passata in cosa giudicata per reati che rendano incompatibile, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, la partecipazione dell'iscritto all'Associazione;
- i) sospensione o cancellazione dall'ordine professionale di appartenenza e/o condanna per illecito disciplinare che interdice, anche temporaneamente, l'esercizio della professione.

7. Sulle questioni relative all'acquisto ed alla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo su istanza dell'associato o, nei casi previsti dai precedenti punti c), d), e), f), g), h), i) in via autonoma: le decisioni richiedono la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La persona cui venga revocata la qualità di socio o sia disposta l'esclusione nei casi di cui al comma precedente, può appellarsi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della delibera al Collegio dei Probiviri, le cui decisioni, da adottarsi nel termine di 60 giorni, sono inappellabili.

8. I Soci che non avranno presentato per iscritto il recesso volontario dall'Associazione entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

9. Nel caso di espulsione, di recesso da parte del socio ovvero di perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo, le quote ed ogni somma da questi versata nelle casse dell'Associazione rimangono acquisite all'Associazione.

10. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Sostenitori i professionisti e/o le persone fisiche e persone giuridiche, queste attraverso un loro rappresentante, che pur non avendo la qualità di soci intendano supportare annualmente l'attività istituzionale e lo sviluppo dell'Associazione mediante donazioni, liberalità o apporti economici di qualsiasi genere, natura od entità, o che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo per essersi anche distinti nella promozione e nella crescita dell'associazione grazie al loro operato e supporto economico, permettendole di acquisire particolare lustro.

#### **Articolo 4 Diritti e Doveri degli associati**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri e: sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo; si impegnano all'osservanza delle norme statutarie, dei

regolamenti e delle delibere adottate dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

2. La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi. Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario, alla vita dell'associazione ed hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e alle decisioni dell'ente mediante il voto espresso in Assemblea nei termini stabiliti dal presente statuto.

3. Tutti i soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo in base anche alla categoria di appartenenza. Il versamento della quota annuale conferisce il diritto di voto in Assemblea nei termini stabiliti nel presente statuto.

4. I Soci Onorari non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, nonché di fruire di tutte le prestazioni ed i servizi normalmente provveduti agli associati.

5. Ciascun socio deve mantenere i propri dati e recapiti aggiornati, comunicando tempestivamente la loro variazione.

6. I Sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, nonché di fruire di tutte le prestazioni ed i servizi normalmente provveduti agli associati.

#### **Articolo 5 Organi dell'associazione**

1. Organi dell'Associazione sono  
L'Assemblea dei soci,  
Il Consiglio Direttivo,  
Il Presidente,  
Il Collegio dei Probiviri,  
Il Comitato Scientifico.

#### **Articolo 6 Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce presso la sede dell'Associazione ovvero nel diverso luogo stabilito dal Consiglio Direttivo ed è composta da tutti i soci portanti diritto di voto. Non sono titolari del diritto di voto i soci morosi; vengono intesi come morosi gli associati non in regola con il versamento della quota associativa annuale relativa all'esercizio in corso al momento dell'Assemblea, qualora essa sia dovuta.

3. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, su iniziativa del Presidente, che stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno. In caso di necessità il Presidente potrà autorizzare i soci alla partecipazione mediante utilizzo di strumenti e supporti che

permettano la partecipazione a distanza e in videoconferenza (es. skype). L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nel Sito Internet dell'Associazione o comunicato entro lo stesso termine ai soci tramite email.

4. L'Assemblea può essere richiesta con 2/5 (due quinti) dei soci ordinari con comunicazione contenente l'ordine del giorno avanzata via pec o raccomandata a.r. al Presidente dell'Associazione. Il Presidente convoca l'Assemblea entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta.

5. Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di aprile, a ciò provvederà il Vice Presidente.

#### **Articolo 7 Compiti dell'Assemblea e validità delle Assemblee**

1. L'Assemblea nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, sia effettivi che supplenti, e i componenti del Collegio dei Proviviri, discute e approva il rendiconto dell'anno precedente e il programma dell'anno in corso, delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, sia in proprio o in delega scritta; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta con il massimo di tre deleghe a testa.

3. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica su indicazioni del Consiglio Direttivo.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese. Il Presidente ha comunque la facoltà di indicare espressamente la modalità di voto (palese o segreto).

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro consigliere delegato dal Presidente.

6. Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

7. L'Assemblea straordinaria, convocata per approvare lo statuto e le sue modifiche e per lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la presenza di metà dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione; con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione. Viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

8. L'Assemblea approva eventuali modifiche allo statuto dell'associazione con la maggioranza di almeno 1/2 (un mezzo) degli associati aventi diritto di voto e con decisione

deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{1}{2}$  (un mezzo) dei soci presenti aventi diritto di voto.

9. L'Assemblea straordinaria può essere altresì convocata in ogni momento su iniziativa di  $\frac{2}{3}$  (due terzi) del Consiglio Direttivo o di almeno di  $\frac{5}{6}$  (cinque sesti) degli associati aventi diritto di voto, con le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto.

10. I soci possono partecipare all'Assemblea per delega concessa ad altro socio o con modalità telematiche. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

#### **Articolo 8 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 7 (sette) fino ad un massimo di 9 (nove) componenti effettivi eletti dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, da eleggersi tra gli iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (ad esclusione del primo Consiglio eletto in fase di costituzione), durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili, salvo palesi cause di ineleggibilità, e salvo quanto disposto per la nomina del primo Consiglio Direttivo. Possono inoltre essere eletti dei membri supplenti che subentreranno in caso di decadenza da parte dei membri effettivi.

2. Il Presidente uscente (c.d. Past President) rimane di diritto membro del Consiglio Direttivo per il mandato del Consiglio Direttivo successivo alla scadenza della carica.

3. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

4. In caso di impedimenti temporanei da parte del Presidente, la carica verrà assunta dal Vice Presidente e il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere un Vice Presidente ad interim tra i propri membri; qualora il Vice Presidente fosse impossibilitato ad assumere l'incarico di Presidente, la carica spetterà al membro del Consiglio Direttivo di minore età anagrafica.

5. Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o di impedimenti nel proseguire nel mandato da parte del Segretario o del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvederà a designare il sostituto tra i membri del Consiglio il quale rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato ad iniziativa del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri, con preavviso, anche telematico, di 15 giorni o, in caso di urgenza, in qualsiasi momento.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in casi di parità di voti quello del Presidente ha valore doppio; delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato

dal Presidente ovvero del Segretario.

8. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti o di quei membri sostituiti in precedenza.

9. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea, determina le iniziative da assumere e i criteri da seguire nell'attuazione degli scopi sociali. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione compiendo tutti quegli atti ed operazioni che rientrano nell'oggetto sociale fatta soltanto eccezione di quelli che, per disposizioni di legge o di statuto, sono riservati all'Assemblea. Definisce le modalità di amministrazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione; predispone programmi e bilanci e promuove le iniziative sociali; predispone il regolamento interno dell'associazione e i codici etici; predispone regolamenti interni; promuovere il confronto libero, leale e collaborativo con e tra gli associati; provvede al pagamento ed alla riscossione dei debiti e crediti, alla espulsione dell'associato, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario, a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo, a redigere il bilancio preventivo e consultivo, e al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione. Nomina i componenti e i delegati del Comitato Scientifico; designa tra i soci ordinari i delegati provinciali, regionali e referenti territoriali e li revoca a suo insindacabile giudizio; delibera l'eventuale apertura di sezioni, sedi di rappresentanza o secondarie in Italia e all'estero; conferisce procure generali e speciali, delega i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri fissando le modalità di esercizio della delega; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

10. Il primo Consiglio Direttivo è nominato e rimarrà in carica fino alla prima assemblea ordinaria da convocarsi entro 3 mesi dalla costituzione dell'associazione, nella quale si procederà alla ratifica delle nomine dei primi consiglieri o alla loro sostituzione o alla integrazione del numero con la nomina di altri consiglieri.

11. Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.

#### **Articolo 9 Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, vigila sull'osservanza dello

spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio, nomina avvocati e procuratori, sottoscrive gli atti dell'Associazione.

2. Il Presidente dà attuazione ai provvedimenti del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso di cessazione della carica del Presidente, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni da parte dell'Assemblea.

#### **Articolo 10 Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

#### **Articolo 11 Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Paga i rimborsi spese alle cariche previste da statuto dovuti per missioni richieste ed autorizzate. Stante i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui eventuale limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12 Il Segretario**

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al registro soci. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee dei soci. Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti. Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e, la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie. In caso di assenza del Presidente, e del Vice Presidente, il Segretario ne svolge temporaneamente le mansioni per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.

#### **Articolo 13 Delegati Regionali, Provinciali e Referenti Territoriali**

1. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può nominare delegati regionali, provinciali e referenti

territoriali i quali, esaminando regolarmente il tessuto socio-economico locale, sottopongono al vaglio del Consiglio Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza, e partecipano, su espresso mandato del Consiglio direttivo, ad attività utili per il raggiungimento dei fini associativi. L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte da delegati e referenti per responsabilità relative ad attività poste in essere dagli stessi in proprio, o senza espresso mandato del consiglio direttivo. I delegati e referenti territoriali come tali non hanno autonomia decisionale, e sono sempre designati tra i soci dell'Associazione.

#### **Articolo 14 Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è organo autonomo ed è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e resta in carica per la stessa durata di questo. Possono inoltre essere eletti due membri supplenti che subentreranno in caso di decadenza da parte dei membri effettivi. I Proviviri provvedono alla elezione del Presidente del Collegio, operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.

2. In attuazione della Legge n. 4/2013 il Collegio dei Proviviri ha potere di vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni del presente Statuto, del Codice di Condotta e degli altri regolamenti interni cui i soci sono soggetti e, in caso di mancata osservanza, di adozione nei loro confronti di provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Proviviri può irrogare all'associato la sanzione del rimprovero ovvero della sospensione dall'associazione per un periodo non superiore a mesi sei. Durante il periodo di sospensione l'associato pur privato del suo diritto di voto in seno all'Assemblea è comunque obbligato al versamento delle quote sociali.

3. Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione o di revoca della qualità di socio deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio dei Proviviri, presso la sede dell'Associazione, tramite raccomandata a.r. o pec. Il Collegio dei Proviviri, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide con provvedimento motivato entro sessanta (60) giorni dalla ricezione del ricorso. Il provvedimento di espulsione emesso dal Collegio dei Proviviri, così come le altre determinazioni da parte del Collegio dei Proviviri sulle altre materie di loro competenza, sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.

#### **Articolo 15 Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo e collabora con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed

ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all'attuazione delle proprie finalità statutarie. Il Comitato Scientifico è facoltativo ed è composto da un numero minimo di tre (3), scelti anche tra non soci purché in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnico giuridica, sono nominati da parte del Consiglio Direttivo e durano in carica quanto questo ultimo. Le attività del Comitato Scientifico sono condotte e coordinate dal Presidente. La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato Scientifico.

#### **Articolo 16 Sezioni**

1. Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni in altre città, od anche all'estero, definendone i requisiti di appartenenza, i compiti, le caratteristiche, le modalità di finanziamento e funzionamento.

#### **Articolo 17 Entrate dell'associazione**

1. L'Associazione dispone di entrate derivanti dalle quote associative e contributi di sostenitori, dalle donazioni e lasciti testamentari, dai corrispettivi specifici pagati dagli associati a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dai frutti dei beni immateriali, mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione, inclusi, marchi, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall'opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie istituzionali, dai proventi per cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nonché ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti e fini istituzionali, l'Associazione potrà anche stanziare fondi, ovvero raccoglierne per finanziare o cofinanziare iniziative culturali, divulgative, scientifiche, formative, didattiche e di ogni altra iniziativa diretta a realizzare tali compiti e fini.

3. L'associazione potrà avvalersi, inoltre, di contributi, finanziamenti ed erogazioni degli Enti Locali, dello Stato o dell'Unione Europea nonché di contributi volontari e donazioni liberali di persone fisiche, persone giuridiche, Enti e Istituzioni, sponsorizzazioni e liberalità di terzi soggetti.

4. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito individuato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18 Bilancio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno, salvo che per l'anno della costituzione dell'Associazione, e si chiude annualmente al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla chiusura di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo.

3. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà indire entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Non è mai consentita la distribuzione, neanche indiretta, agli associati delle somme risultanti dai bilanci.

#### **Articolo 19 Libri sociali**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri, che saranno aggiornati ad iniziativa del Segretario dell'Associazione, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i soci o verso i terzi. Terrà inoltre un elenco aggiornato dei soci, anche in forma di banca dati elettronica.

2. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità fiscale e quale depositario delle scritture contabili fiscali

#### **Articolo 19 Regolamento**

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 20 Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti.

2. L'Assemblea con la delibera di scioglimento nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

3. Il liquidatore nominato provvederà a liquidare tutte le eventuali attività dell'Associazione.

4. Tutte le somme residue derivanti dalla liquidazione delle attività dell'Associazione saranno devolute in favore di enti di organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 20 Disposizione transitoria**

1. Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Articolo 21 Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del regolamento dell'Associazione, nonché le vigenti norme di legge in materia.

2. Per ogni eventuale controversia insorgente nei confronti dell'Associazione, il Foro esclusivamente competente è quello del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la stessa Associazione, salvo diversa disposizione di legge.

F.ti: Andrea Appicciafuoco; Gian Luca Zingoni; Marco Martorana; Antonio Barberisi; Martina De Dominicis; Valentina Breceovich; Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone; Maribel Maini; Francesco Vannucchi; Nicola Ciangherotti; Victoria Parise; Andrea Venturini notaio.